COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 709

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 709

Disegno di legge (*Seguito della discussione ed approvazione*):

Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (2375) 709

PRESIDENTE 709, 710, 711

MARENGHI 710

FINA, *Relatore* 710, 711

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 710, 711

ZANFAGNINI 710

Votazione segreta:

PRESIDENTE 711

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Burato, De Martino Carmine e Ferraris.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Cartia e Truzzi sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Lupis e Farinet.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (2375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 13 febbraio 1952, vennero approvati i primi tre commi dell'articolo 5; ne do lettura:

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100 mila.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 ».

Venne, inoltre, approvata la prima parte del quarto comma:

« Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente articolo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ».

Fu anche approvato un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cremaschi Olindo:

« salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale; ».

La discussione fu sospesa su un secondo emendamento, presentato dall'onorevole Zanfagnini che, nel primo periodo, ripeteva la dizione dell'emendamento Cremaschi Olindo, e ne conteneva un secondo del seguente tenore:

« in tal caso viene, però, disposta la confisca ».

Gli onorevoli Marenghi e Bucciarelli-Ducci hanno, ora, presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 5, aggiungere il seguente quinto comma:*

« Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, è disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca dell'autorizzazione ».

MARENGHI. Se noi applichiamo, anche nei casi di grave infrazione, soltanto il disposto dell'articolo che abbiamo approvato, la sanzione si limita alla castrazione dell'animale; io, invece, proporrei che, nei casi di grave inadempienza da parte di un tenutario autorizzato ad esercitare una stazione di monta pubblica, si provveda alla sospensione dell'esercizio stesso fino ad un anno o, nei casi di ancor più grave inadempienza, al ritiro della licenza. E ciò per evitare il perseverare nell'abuso da parte dei tenutari trasgressori.

Per questa ragione, prego gli onorevoli colleghi di approvare il mio emendamento che, mentre costituisce una sanzione non eccessivamente rigorosa, purtuttavia tende a conseguire lo scopo di evitare il ripetersi di quelle infrazioni che noi riteniamo gravi.

FINA, *Relatore*. Accetto l'emendamento perché condivido il parere espresso dall'onorevole Marenghi.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che l'emendamento Marenghi serva ad eliminare quell'incongruenza altre volte denunciata dall'onorevole Zanfagnini per cui una persona autorizzata alla gestione di una stazione di monta pubblica, resasi colpevole di infrazione alla legge sulla fecondazione artificiale, possa continuare senza alcuna conseguenza a gestire la stazione stessa. Poiché l'emendamento rispecchia il pensiero della Commissione, nel senso che, in caso d'infrazione, il colpito debba essere il tenutario della stazione e non l'animale, mi dichiaro favorevole.

ZANFAGNINI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, accettando quello proposto dai colleghi Marenghi e Bucciarelli-Ducci, perché ritengo che con esso sia stata trovata una felice soluzione, ovviando all'attenuazione delle sanzioni derivanti dalla mancata castrazione degli animali ed, in pari tempo, salvaguardando l'interesse della produzione, l'incremento della zootecnia e l'efficacia della sanzione stessa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la rimanente parte del quarto comma:

« Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Marenghi-Bucciarelli-Ducci nel testo precedentemente letto.

(*È approvato*).

Tale emendamento costituirà il quinto comma dell'articolo 5.

Do, pertanto, lettura del testo definitivo dell'articolo 5, così come risulta approvato dalla Commissione:

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articolo 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a a tre mesi e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori

maschi non approvati ai sensi del precedente articolo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni.

Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, è disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione ».

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme di polizia veterinaria e quelle per la disciplina della monta ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 8, una commissione, nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni predette ».

FINA, *Relatore*. Propongo di ridurre a sei mesi il periodo entro cui la Commissione dovrà procedere alla revisione, perché ritengo che un anno sia un termine eccessivo.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non mi sembra che in sei mesi la Commissione possa procedere alla revisione di tutti gli impianti, calcolati in numero di trecento in tutta Italia; né, d'altra parte, si possono nominare due o più Commissioni, perché si andrebbe incontro all'altro inconveniente determinato dai diversi criteri di valutazione.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che sei mesi siano insufficienti.

FINA, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo precedentemente letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge il cui esame è stato terminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (2375):

Presenti	28
Votanti	14
Astenuti	14
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Basile, Bolla, Bucciarelli-Ducci, Calcagno, Caramia, Chiarini, Corona Giacomo, Farinet, Fina, Franzo, Gatto, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Helfer, Lopardi, Lupis, Marenghi, Pugliese, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stella, Tonengo, Zaccagnini e Zanfagnini.

Si sono astenuti:

Bellucci, Bianco, Calasso, Cavazzini, Coppi Ilia, Cremaschi Olindo, Fora, Grifone, Marabini, Miceli, Negri, Pino, Sansone, Volgger.

Sono in congedo:

Burato, De Martino Carmine e Ferraris.

La seduta termina alle 9,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI